
I casi pratici

PRESUPPOSTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE PROVE

Entrambi gli operatori – cedente e cessionario – devono essere soggetti passivi di imposta in due diversi stati membri della Ue

La cessione deve avvenire a titolo oneroso

I beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro ad un altro Stato membro

REG. UE 1912/18: PRESUNZIONE DELLA SPEDIZIONE O TRASPORTO DEI BENI IN ALTRO STATO MEMBRO SE IL VENDITORE CERTIFICA

Che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed è in possesso di almeno due dei seguenti documenti, non contraddittori, relativi al trasporto o alla spedizione dei beni:

- Documento o lettera CMR riportante la firma;
- Polizza di carico;
- Fattura di trasporto aereo;
- Fattura emessa dallo spedizioniere;
- Rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

Oppure

- Che è in possesso di uno qualsiasi dei predetti singoli elementi in combinazione con uno dei seguenti:
- Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. notaio) che confermano l'arrivo dei beni nello Stato UE di destinazione;

● Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato UE di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato;

rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

REG. UE 1912/18: PRESUNZIONE DELLA SPEDIZIONE O TRASPORTO DEI BENI IN ALTRO STATO MEMBRO SE IL VENDITORE È IN POSSESSO

Di una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Tale dichiarazione scritta indica:

- La data di rilascio;
- Il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
- La quantità e la natura dei beni;
- La data e il luogo di arrivo dei beni;
- Nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- Nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente;

Almeno due degli elementi di prova non contraddittori, quali:

- Documento o lettera CMR riportante la firma;
- Polizza di carico;
- Fattura di trasporto aereo;
- Fattura emessa dallo spedizioniere;

Rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, o uno qualsiasi dei suddetti elementi in combinazione con la polizza assicurativa relativa alla spedizione; o con un documento ufficiale rilasciato da una pubblica autorità; o ancora con la ricevuta di un depositario nello Stato Ue di destinazione; quali elementi di prova non contraddittori, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

TRACCIABILITÀ E BLINDATURA DELLA FILIERA

dal punto di vista gestionale, l'impresa deve raccogliere e gestire il documento relativo alla prova del trasferimento della merce oggetto di cessione intracomunitaria nello Stato membro di destinazione.
